

prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell'art. 90 del Reg. 2016/2031;

5. egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti (art. 90 del Reg. 2016/2031);
6. l'operatore autorizzato assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami sulle piante di cui all'art. 87 del Reg. 2016/2031.

Il Dirigente responsabile
(Dott. Lorenzo Drosera)

VdI Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento